

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 120

presentata dai Consiglieri regionali
PERU - OPPI - SECHI - MORO - GALLUS - BIANCAREDDU - GIAGONI

il 4 marzo 2020

Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 2 del 2016 in materia di autonomie locali

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge è finalizzata al superamento delle sperequazioni territoriali esistenti e a garantire omogeneità ed organicità alle dinamiche interne della Sardegna con l'intento di porre le premesse per promuovere uno sviluppo uniforme delle peculiarità e delle potenzialità che connotano il territorio.

Con tale obiettivo la proposta contiene una soluzione improntata ad equilibrio con quanto già stabilito per il territorio del cagliaritano in cui operano la città metropolitana di Cagliari e la Provincia del Sud Sardegna. La presente proposta pertanto comprende:

1. l'istituzione della Città metropolitana di Sassari ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione;
2. la creazione conseguente della nuova Provincia del Nord Sardegna che risulta composta dai territori della attuale provincia di Sassari, esclusi i comuni compresi nella città metropolitana di Sassari;
3. la creazione della nuova Provincia della Gallura con sede Olbia-Tempio.

Pur con le importanti novità sopra richiamate, la nuova ipotesi di riforma del sistema delle autonomie locali qui proposta è costruita sulla medesima intelaiatura della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna), mantenendo ferma, pertanto, la primaria importanza del processo associativo dei comuni. Viene quindi fatta salva la ratio della legge regionale n. 2 del 2016 che si sostanzia nel promuovere l'associazionismo dei comuni attraverso le unioni di comuni le quali trovano negli ambiti ottimali un essenziale riferimento territoriale ed il presupposto per la individuazione degli ambiti territoriali strategici sui quali innestare la programmazione territoriale e le politiche di sviluppo e coesione.

La presente proposta mantiene ferme le prerogative assegnate alle unioni dei comuni dalla legge regionale n. 2 del 2016 attraverso la procedura di approvazione del Piano di riordino territoriale, di primaria importanza per il processo associativo dei comuni.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Modifica dell'articolo 2
della legge regionale n. 2 del 2016
(Definizioni)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna), è aggiunto il seguente periodo: "per "città metropolitana di Sassari" l'ente locale di cui all'articolo 114 della Costituzione, corrispondente ai comuni che hanno una stretta connessione funzionale territoriale, sociale ed economica con il comune di Sassari.".

Art. 2

Modifica dell'articolo 6
della legge regionale n. 2 del 2016
(Ambiti territoriali strategici e
programmazione regionale)

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2016 sono abrogati

Art. 3

Modifica dell'articolo 16
della legge regionale n. 2 del 2016
(Finanziamenti
per l'esercizio associato di funzioni)

1. Nella lettera a) del comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 2 del 2016 le parole "della città metropolitana" sono sostituite dalle parole "delle città metropolitane".

Art. 4

Modifiche della rubrica
del titolo III e del capo I
della legge regionale n. 2 del 2016

1. Il titolo III della legge regionale n. 2 del 2016 è rinominato come segue: "titolo III - Città metropolitane, norme transitorie in materia di province e in materia di polizia locale".

2. Il capo I è rinominato come segue "Principi generali del riordino".

Art. 5

Modifiche dell'articolo 21
della legge regionale n. 2 del 2016
(Consiglio metropolitano
e conferenza metropolitana)

1. Dopo l'articolo 21 è aggiunto il seguente:

21 bis. Gli articoli 18 (Successione e fase transitoria), 19 (Statuto e organi della città metropolitana), 20 (Sindaco metropolitano), 21 (Consiglio metropolitano e conferenza metropolitana) della legge regionale n. 2 del 2016 si applicano, in quanto compatibili, alla istituzione ed al funzionamento della Città metropolitana di Sassari.

Art. 6

Modifiche all'articolo 22
della legge regionale n. 2 del 2016
(Funzioni delle città metropolitane
della Sardegna)

1. All'articolo 22 della legge regionale n. 2 del 2016 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
- "1. Alle città metropolitane sono attribuite per il loro territorio di riferimento le funzioni fondamentali delle province alle quali subentrano e quelle previste nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolita-

ne, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e, inoltre, le seguenti funzioni fondamentali:

- a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza;
- b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano;
- c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano; d'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;
- d) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano;
- e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a);
- f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.

1 bis. Al personale delle città metropolitane si applicano le disposizioni vigenti per il personale delle province.

1 ter. La Regione, nei limiti delle proprie competenze, può attribuire ulteriori funzioni alle città metropolitane in attuazione della presente legge e dei principi di sussidia-

- rietà, differenziazione e adeguatezza, nel rispetto del primo comma dell'articolo 118 della Costituzione";
- b) alla fine del comma 2 è inserito il seguente periodo: "e la eventuale soluzione dei conflitti, il riparto dei beni, e i rapporti patrimoniali e finanziari tra il Comune di Sassari e i comuni limitrofi.".

Art. 7

Modifica dell'articolo 23
della legge regionale n. 2 del 2016
(Decentramento e partecipazione)

1. Il comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale n. 2 del 2016 è sostituito dal seguente:

"1. Ai fini del decentramento delle funzioni comunali si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali), che prevede il mantenimento della Municipalità di Pirri ed il mantenimento della Municipalità della Nurra nel Comune di Sassari, con funzioni e organizzazione disciplinate dagli statuti comunali.

Art. 8

Istituzione della città metropolitana di Sassari,
della Provincia del Nord Sardegna,
della Provincia della Gallura
e delle relative circoscrizioni

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 25 della legge regionale n. 2 del 2016, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituite:

- a) la Città metropolitana di Sassari con le finalità generali previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- b) la Provincia del Nord Sardegna;
- c) la Provincia della Gallura con sede Olbia-Tempio.

2. In sede di prima istituzione le circoscrizioni territoriali degli enti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 sono così definite:

- a) la circoscrizione territoriale della Città metropolitana di Sassari è composta dai comuni di Sassari, Alghero, Porto Torres, Sorso, Sennori, Castelsardo, Stintino, Valledoria;
- b) la circoscrizione territoriale della Provincia del Nord Sardegna è composta dai Comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano inclusi nella Provincia di Sassari, con esclusione dei comuni di cui alle lettere a) e c);
- c) la circoscrizione territoriale della Provincia della Gallura è composta dai comuni di Aggius, Aglientu, Alà dei Sardi, Arzachena, Badesi, Berchidda, Bortigiadas, Buddusò, Budoni, Calangianus, Golfo Aranci, La Maddalena, Loiri Porto San Paolo, Luogosanto, Luras, Monti, Olbia, Oschiri, Padru, Palau, San Teodoro, Sant'Antonio di Gallura, Santa Teresa Gallura, Telti, Tempio Pausania, Trinità d'Agultu e Vignola.

3. In sede di prima applicazione la Giunta regionale provvede agli adempimenti inerenti all'istituzione della Città metropolitana di Sassari e delle Province del Nord Sardegna e della Gallura, ivi compresi:

- a) la disciplina della successione, ciascuno per la parte relativa al proprio territorio, dei tre nuovi enti alla Provincia di Sassari, compresi i rapporti riguardanti il personale, il patrimonio e le risorse strumentali e finanziarie nei quali i tre enti succedono a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, a far data dal subentro alla provincia di Sassari. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali;
- b) la nomina di un amministratore straordinario per la Provincia della Gallura, ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale n. 2 del 2016, fino all'elezione degli organi provinciali.

4. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni di cui al comma 2, lettera a), possono esercitare l'iniziativa per il distacco dalla città metropolitana di Sassari con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

5. Con motivata istanza all'Assessorato

competente in materia di enti locali, da formalizzare con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri, possono essere ammessi a fare parte della Città metropolitana di Sassari i comuni contermini a quelli di prima istituzione.

6. Oltre alle funzioni fondamentali che la legislazione in vigore attribuisce, rispettivamente, alle province e alle città metropolitane, alla Città metropolitana di Sassari, alla Provincia del Nord Sardegna e alla Provincia della Gallura sono attribuite le funzioni che, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano attribuite alla Provincia di Sassari; alla Città metropolitana di Sassari sono inoltre attribuite le funzioni che la legislazione in vigore attribuisce alle unioni di comuni, quelle eventualmente attribuite dai comuni che ne fanno parte, e le funzioni di cui ai commi 1 e 1 ter dell'articolo 22 della legge regionale n. 2 del 2016, come modificato dalla presente legge.

7. Il sindaco del Comune di Sassari assume le funzioni di sindaco metropolitano al trentacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge; alla medesima data assume anche le funzioni di cui al comma 7 dell'articolo 24 della legge regionale n. 2 del 2016.

8. Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 7 la conferenza metropolitana approva l'atto costitutivo e lo statuto della città metropolitana, con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione residente e si insedia il consiglio metropolitano.

9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale aggiorna l'assetto di cui al comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale n. 2 del 2016 secondo le disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 9

Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità

1. Per i casi di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità si fa riferimento alle norme statali vigenti in materia.

Art. 10

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge e, in particolare dall'attuazione dell'articolo 8, non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 11

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).